

UNIONE MICROPOLIS
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N.64 IN DATA 04.12.2017
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Oggetto: ACQUISTO TORRE FARO
CIG Z2920DAE81

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Preso atto:

che la legge 296/2006 art.1 comma 450, a seguito modificato dalla legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) art.1 commi 495 e 502, così recita: *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*.

che, applicando ed interpretando la citata modificazione della legge 296/2006, la Pubblica Amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro, non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art.32, comma 14, art.36 comma 2 lett.a e art.37 comma 1 del Dlgs 18.04.2016 n.50;

Considerato che: "I comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni, e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art.32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle provincie, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle provincie, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56. In alternativa gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip SPA o altro soggetto aggregatore di Riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma".

Con Deliberazione dei rispettivi consigli comunali, i Comuni di Cervesina DCC N.2 DEL 26.01.2015, Pancarana DCC n.10 del 06.06.2014 e Pizzale DCC n.13 del 08.06.2014 hanno individuato L'Unione dei Comuni di Cervesina, Pancarana, Pizzale quale Centrale Unica di Committenza,

Con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione è stata costituita la centrale di committenza ed approvato il relativo schema di convenzione tra l'Unione dei Comuni Lombardi di Cervesina, Pancarana Pizzale ed i Comuni aderenti di Cervesina, Pancarana e Pizzale;

Con successiva Deliberazione della Giunta Unionale n.4 del 28.04.2015 è stato costituito l'Ufficio unico per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'art.19 della Legge 135/2012; Che con successivo provvedimento da parte del Presidente dell'Unione è stato nominato responsabile dell'area tecnica il Geom. Gabriele Merli;

Vista la Convenzione stipulata in data 03.03.2015 tra Il Presidente dell'Unione dei Comuni ed i Comuni di Cervesina, Pancarana e Pizzale;

Vista la Determina in data 15.09.2017 n.11138 del Dirigente della U.O. Protezione Civile della Regione Lombardia pubblicata sul BURL del 20.09.2017 con la quale in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.7051/2017 si prevede di assegnare contributi a favore degli Enti Locali per l'incremento delle dotazioni di piccola entita' per la protezione civile;

Dato atto che questo Ente ha avanzato regolare richiesta per accedere ai contributi di che trattasi presentando contestualmente la documentazione prevista nell'allegato 1 alla Determina del Dirigente U.O. Protezione civile n.11138 del 15.09.2017 sopra citata;

Visto il Decreto del Dirigente Unita' Organizzativa Protezione Civile del 02.11.2017 n.13583 pubblicato sul BURL del 07.11.2017 con il quale vengono assegnati i contributi previsti dalla Determina del 15.09.2017 n.11138 suddetta;

Vista l'assegnazione a questa Unione di un contributo di € 4.999,56;

Considerata la volonta' dell'Amministrazione di dotare il Corpo di Protezione Civile di Torre faro cosi' come manifestato nella richiesta del 03.10.2017 ;

Visto l'affidamento effettuato su piattaforma Sintel n.91010359 a favore della Ditta Elentek srl con sede in Piove di Sacco (PD) che ha prodotto offerta per un ammontare complessivo di € 4.077,51 oltre IVA;

Visto il conferimento funzioni di gestione servizio tecnico con decreto sindacale del 19.06.2009 prot. n. 1435;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- di assumere idoneo impegno di spesa di € 4.974,56 I.V.A. compresa , in carico al Bilancio 2017 al CAP. 20501/6 codice di bilancio 11.01.18.01.05.999 procedendo nel contempo ad affidare la fornitura alla ELENTEK SRL con sede in Piove di Sacco (PD) per un ammontare di € 4.974,56.



IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Geom. Gabriele Merli

SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 D.Lgs. 267/2000.

Cervesina, 04.12.2017



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Pinto Giuseppe